

ASPETTATIVA SINDACALE

La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori dipendenti privati o pubblici, collocati in aspettativa non retribuita, per lo svolgimento di cariche sindacali (d.lgs 16/09/1996 n. 564 e L. 20/05/1970 n. 300).

Le cariche sindacali per le quali è riconosciuta la contribuzione figurativa sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita deve essere assunto con atto scritto ed è efficace ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

Le cariche sindacali devono essere formalmente attribuite

LA DOMANDA

La domanda di accredito figurativo, da far pervenire alla sede di competenza, deve essere presentata per ogni anno solare o frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza.

La documentazione da allegare alla domanda è costituita da:

- provvedimento di collocamento in aspettativa e documentazione del rapporto di lavoro da cui, fra l'altro, si evinca l'effettiva durata dell'aspettativa, le sue cause, la categoria e la qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa e le variazioni intervenute successivamente; formale attribuzione della carica sindacale da parte dell'organo sindacale e documentazione da cui risulti la durata di effettivo svolgimento della stessa, l'eventuale trattamento previdenziale connesso con la medesima carica;
- prospetto indicante l'ammontare della retribuzione, gli sviluppi economici e di carriera riscontrati dai relativi contratti collettivi di lavoro, dei quali dovrà essere prodotta copia; in luogo dei contratti collettivi potrà essere presentata circostanziata dichiarazione dei competenti uffici del lavoro dalla quale risultino anche gli estremi dei suddetti contratti e della loro pubblicazione.

Le retribuzioni figurative accreditabili (art. 8, legge n. 155/1981) sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

Previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore, l'organizzazione sindacale ha facoltà di versare una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa (art. 31 della legge 300/1970) e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (art. 8 della legge n. 155/1981). Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo in parola ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata; la descritta facoltà, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità descritte per gli emolumenti e le indennità corrisposte dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori dipendenti privati o pubblici:

- eletti al Parlamento nazionale;
- eletti al Parlamento europeo;
- eletti alle assemblee regionali;
- nominati a ricoprire funzioni pubbliche a condizione che si tratti di funzioni o cariche pubbliche elettive tale che, anche se non discendenti direttamente dalla collettività, trovino tuttavia la loro legittimazione in una elezione cosiddetta di secondo grado, espressione della volontà di un Organo, sia esso collegiale che individuale, eletto a suffragio diretto e strettamente legate alla sopravvivenza di quest'ultimo del quale seguono la sorte.

Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita deve essere assunto con atto scritto.

LA DOMANDA

La domanda di accredito figurativo, da far pervenire alla sede di competenza, deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà contraria.

Nei casi in cui - in ragione della nomina politica - l'assicurato maturi un diritto a vitalizio ad altro emolumento pensionistico comunque denominato o ad un incremento della pensione, l'accredito figurativo è subordinato alla condizione del versamento all'INPS della quota di contribuzione a carico del lavoratore. Tale quota consiste nella quota di contribuzione obbligatoria a carico del lavoratore che l'assicurato avrebbe versato se fosse andato a lavorare nel periodo oggetto di aspettativa. In sintesi l'iter ordinario del procedimento è il seguente:

- entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si riferisce la richiesta di accredito figurativo, l'interessato versa all'organo

Titolo: Contributi figurativi per aspettativa sindacale e cariche pubbliche elettive

politico di appartenenza la quota di contribuzione in discussione. A tal fine l'assicurato presenta all'organo politico di appartenenza l'attestazione del datore di lavoro circa le retribuzioni di riferimento su cui deve essere calcolata tale quota;

- entro il 30 ottobre successivo, l'organo politico - a sua volta - versa all'INPS la quota in questione. L'organo politico rilascia al lavoratore la documentazione attestante il versamento cumulativo per tutti i politici interessati e un'attestazione da cui si evinca il versamento specifico per il singolo lavoratore interessato.
- Il lavoratore interessato consegna la documentazione rilasciatagli dall'organo politico all'INPS che effettua le verifiche e i controlli circa l'avvenuto versamento al fine di procedere all'accredito figurativo.

La documentazione da allegare alla domanda è costituita da:

- provvedimento di collocamento in aspettativa e documentazione del rapporto di lavoro da cui, fra l'altro, si evinca l'effettiva durata dell'aspettativa, le sue cause, la categoria e la qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa e le variazioni intervenute successivamente;
- formale attribuzione della carica da parte dell'organo politico e documentazione da cui risulti la durata di effettivo svolgimento della stessa e l'eventuale trattamento previdenziale connesso con la medesima carica;
- prospetto indicante l'ammontare della retribuzione, gli sviluppi economici e di carriera riscontrati dai relativi contratti collettivi di lavoro, dei quali dovrà essere prodotta copia; in luogo dei contratti collettivi potrà essere presentata circostanziata dichiarazione dei competenti uffici del lavoro dalla quale risultino anche gli estremi dei suddetti contratti e della loro pubblicazione;
- Prova dell'avvenuto versamento della quota a carico del lavoratore, nei casi in cui l'assicurato, in ragione della nomina, maturi un diritto a vitalizio o ad altro beneficio pensionistico comunque denominato ovvero un incremento della pensione.

Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n.155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività di lavoro né incrementi o avanzamenti c da presentare alla sede di competenza che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

AVVERTENZE:

La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti scelte lavorative o previdenziali.